

ODG/PRG: 243

PG: 118202/01

Data Seduta: 23/07/2001

Data inizio vigore: 02/08/2001

Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti

Titolo I

(Principi ed elementi generali di riferimento)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione e gli elementi specificativi delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni contenute in regolamenti comunali o definite da ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti, con riferimento e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché in attuazione dell'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per violazioni di norme di legge in materie di competenza comunale contenenti unicamente il precetto, ma non definitorie della relativa sanzione.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative

Art. 2

(Ambito di applicazione e relazioni con altri regolamenti)

1. Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento, per la violazione di Ordinanze del Sindaco o dei Dirigenti.

2. L'Amministrazione Comunale può comunque definire con disposizioni contenute in specifici regolamenti adeguate sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal presente regolamento.

Titolo II (Soggetti)

Art. 3 (Soggetti accertatori)

1. Nell' ambito dell' Amministrazione Comunale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti sono svolte dai soggetti incaricati della vigilanza e del controllo sull' osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l' irrogazione di una sanzione amministrativa.
2. L' Amministrazione Comunale per funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull' osservanza di disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti sanzionate in via amministrativa può altresì abilitare propri dipendenti all' esercizio delle funzioni di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell' atto di nomina.
3. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, dalle guardie volontarie, nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l' abilitazione all' esercizio dei compiti loro attribuiti.
5. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all' accertamento di illeciti amministrativi.

Art. 4 (Autorità competente a ricevere il rapporto)

1. Il Sindaco viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Titolo III (Determinazione delle sanzioni amministrative)

Art. 5 (Sanzioni per la violazione di regolamenti comunali)

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali consistono nel pagamento di una somma determinata fino ad un massimo di £. 1.000.000 - Euro 516.

2. Le disposizioni di altri regolamenti comunali determinanti sanzioni amministrative specifiche per violazione di norme in base a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2, possono prevedere massimi edittali superiori a quello individuato dal precedente comma 1.

Art. 6

(Sanzioni per la violazione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti)

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di precetti stabiliti da ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti consistono nel pagamento di una somma determinata fino ad un massimo di €. 1.000.000 - Euro 516.

2. Le disposizioni di altri regolamenti comunali determinanti sanzioni amministrative specifiche per violazione di ordinanze in base a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2, possono prevedere massimi edittali superiori a quello individuato dal precedente comma 1.

Art. 7

(Sanzioni accessorie ed interventi complementari al procedimento di irrogazione delle sanzioni di Sequestro e dissequestro)

1. Sulla base di quanto previsto dalla legge o dai singoli regolamenti comunali in ordine a fattispecie, presupposti e modalità operative, qualora l' oggetto dell' illecito sia cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione oppure sia prodotto dell' illecito stesso, può essere disposta quale sanzione accessoria per i casi previsti dalla legge, la confisca amministrativa, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Può comunque sempre essere disposta la confisca amministrativa delle cose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono violazione amministrativa.

3. I soggetti di cui all' art. 3 del presente regolamento possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

4. A fronte delle specifiche deduzioni dell' interessato presentate ai sensi dell' art. 19 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689 può essere disposto il dissequestro delle cose.

Art. 8

(Applicazione delle sanzioni e riferimenti per la definizione delle sanzioni a fronte di ripetitività di illeciti)

1. Secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro i limiti dettati dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento, nonché nell' applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell' agente per l' eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

2. Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un' ordinanza del Sindaco o del Dirigente compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo stabilito dal precedente art. 5 per le violazioni di disposizioni di regolamenti comunali e dal precedente art. 6 per le violazioni di precetti stabiliti da ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti.

3. L' aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma 2 si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni discendente da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall' art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L' accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti la reiterazione di violazioni di disposizioni di regolamenti comunali o di precetti di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti con riferimento a quanto dettato dal precedente comma 2 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall' art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Titolo IV (Procedura)

Art. 9

(Procedimento per l' applicazione delle sanzioni ñ Elementi generali di riferimento)

1. Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge n. 689/1981, secondo le specificazioni definite nei successivi articoli da 10 a 14.

2. I soggetti addetti al controllo sull' osservanza delle disposizioni di regolamenti comunali o di Ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti per la cui violazione sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria sviluppano le attività di accertamento secondo la procedura e con i poteri definiti dall' art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10

(Processo verbale di accertamento)

1. La violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un precetto stabilito da un' ordinanza del Sindaco o del Dirigente alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere:

- a) l' indicazione della data, ora e luogo dell' accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell' autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell' incapace ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell' articolo 6 della medesima legge;

- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l' indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
- e) l' indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) le eventuali dichiarazioni rese dall' autore della violazione;
- g) l' avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- h) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.

4. In calce al processo verbale sono indicati l' importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l' autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.

5. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni.

Art. 11

(Pagamento in misura ridotta)

1. Il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove ammesso, determina l' estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell' articolo 18 della medesima legge e dell' art. 12 del presente regolamento.

2. Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l' irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, secondo quanto stabilito dall' art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689

3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura fissa o proporzionale, l' ammontare del pagamento è pari ad un terzo rispettivamente della sanzione edittale massima e della sanzione da applicare in concreto.

5. Quando la sanzione amministrativa deve essere determinata in rapporto ad un' unità di riferimento, l' ammontare del pagamento in misura ridotta si ottiene moltiplicando l' importo dovuto per ciascuna unità per il numero complessivo delle stesse.

6. Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 12

(Rapporto all' autorità competente)

1. Fatte salve le ipotesi di cui all' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l' ufficio, il comando o l' ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Sindaco:

- a) l' originale del processo verbale;
- b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.

2. Nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso al Sindaco, anche tramite mezzi informatici e telematici.

Art. 13

(Ordinanza-ingiunzione)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell' invio fa fede il timbro postale di spedizione.

2. Nell' ipotesi in cui gli scritti difensivi siano erroneamente indirizzati ad un' autorità non competente sono da questa trasmessi al responsabile del procedimento sanzionatorio. Qualora l' errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se pervenuto all' autorità incompetente nei termini di cui al comma 1.

3. Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 11 del presente regolamento, il Sindaco, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

4. Qualora il Sindaco ritenga fondato l' accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all' autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

5. Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l' irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa è applicata dal Sindaco avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore e con riferimento a quanto definito dal precedente art. 8.

6. Nell' ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l' avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione-coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l' autorità cui è possibile ricorrere.

7. Il Sindaco, nel caso in cui non ritenga fondato l' accertamento, ovvero verifichi che l' obbligazione sia estinta nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l' applicazione delle sanzioni emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all' organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 14

(Applicazione delle sanzioni accessorie)

1. Con l' ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge e dai regolamenti, secondo gli elementi dettati dall' art. 7 del presente regolamento.
2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.
3. L' applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui all' articolo 8 ed all' articolo 14 del presente regolamento.
4. Qualora per l' esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un ente diverso dall' Amministrazione Comunale come soggetto irrogante la sanzione amministrativa principale, quest' ultima trasmette l' ordinanza ingiunzione divenuta eseguibile a tale ente, che provvede all' esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all' autorità che ha irrogato la sanzione.
5. Alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all' eventuale esecuzione d' ufficio, provvede il soggetto che ha emesso l' ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di altre Amministrazioni.

Art. 15

(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere al Sindaco il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell' ordinanza-ingiunzione.
2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata dal Sindaco tenendo conto dell' entità della sanzione pecuniaria.
3. La decisione del Sindaco, se non contenuta nell' ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La definizione del pagamento della sanzione in forma rateale è determinata nel rispetto di quanto previsto dall' art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Titolo V

(Profili operativi e disposizioni finali)

Art. 16

(Delega)

1. il Sindaco può delegare uno o più dirigenti dell' Amministrazione Comunale all' esercizio dei compiti di cui ai precedenti articoli, al fine di garantire il tempestivo e corretto svolgimento dei procedimenti sanzionatori.

Art. 17

(Misure organizzative)

1. Con Provvedimenti degli Organi competenti l' Amministrazione Comunale definisce ogni soluzione organizzativa volta a rendere efficaci le attività di accertamento, di irrogazione e di verifica delle sanzioni amministrative.

Art. 18

(Disposizioni finali e di salvaguardia)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell' intervenuta esecutività della deliberazione approvativa e si applica in via generale con riferimento ai regolamenti ed alle ordinanze vigenti secondo quanto previsto dal precedente art. 2.

2. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l' applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.

3. Per l' irrogazione e l' applicazione delle sanzioni inerenti la violazione di disposizioni di regolamenti comunali in materia di prevenzione e repressione dell' abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, integrative del quadro di sanzioni amministrative previsto dalla vigente legislazione statale e regionale, con riferimento a quanto previsto dall' art. 107, comma 3 lett. (g) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la competenza è dei competenti Dirigenti, anche con riguardo a quanto previsto dal presente regolamento per il Sindaco.